

TI_GERICHTE 52.2008.426 vom 5. Februar 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-02-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2008.426

FR: TI_GERICHTE 52.2008.426 du 5 février 2009

IT: TI_GERICHTE 52.2008.426 del 5 febbraio 2009

Regeste

Licenza edilizia in sanatoria per la posa di una piscina prefabbricata, fuori zona edificabile

Erwägungen

E. 31

luglio 2003). In concreto, la piscina viene lasciata in loco durante tutto l'anno. Anche nell'eventualità in cui venisse rimossa durante l'inverno, ipotesi peraltro neppure ventilata dalla ricorrente, la stessa verrebbe comunque ricollocata sul fondo in primavera. Tali circostanze, ritenuta la durata prestabilita, il carattere ripetitivo e regolare della sistemazione dell'opera, escludono che la piscina possa essere considerata alla stregua di una costruzione provvisoria esente da licenza edilizia. D'altra, parte la giurisprudenza ha già avuto modo di pronunciarsi sul caso specifico di una roulotte che, lasciata durevolmente sul posto o ivi portata regolarmente, è da equiparare ad una costruzione, giacché assolve le medesime funzioni di un edificio (Scolari , op. cit., n. 660 e giurisprudenza citata). 3. 3.1. Per principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per impianti conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Non essendo conforme alla funzione della zona, situata fuori del perimetro edificabile, l'intervento in esame non può beneficiare di alcun permesso ordinario. Neppure la ricorrente lo contesta. 3.2. La ricorrente non nega neppure che l'art. 24 lett. a LPT esclude di rilasciarle il permesso richiesto. La piscina non è evidentemente ad ubicazione vincolata. La stessa è infatti stata posata per motivi di mero comodo. Nulla ne impedisce la realizzazione all'interno della zona edificabile. Dal profilo dell'art. 24 lett. a LPT il ricorso va dunque senz'altro respinto, senza che sia necessario esaminare se all'intervento si oppongano interessi pubblici preponderanti (lett. b). 3.3. Posto che gli art. 24 a , 24 b e 24 d LPT sono a priori inapplicabili alla fattispecie, la ricorrente non può neppure beneficiare di un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 c LPT. Giusta tale disposto, fuori delle zone edificabili, gli edifici e impianti utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla destinazione della zona, sono per principio protetti nella propria situazione di fatto (cpv. 1). Con il permesso dell'autorità competente tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti o modificati legalmente. In ogni caso è fatta salva la compatibilità con le importanti esigenze della pianificazione territoriale (cpv. 2). La norma, precisa l'art. 41 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1), è applicabile a edifici e impianti, costruiti o trasformati a suo tempo in conformità al diritto materiale, ma che per effetto di modifiche posteriori di atti legislativi o piani sono divenuti non conformi alla destinazione della zona. L'art. 24 c LPT permette in sostanza di rinnovare, trasformare parzialmente, ampliare con moderazione e ricostruire gli edifici che per effetto di modifiche dell'assetto pianificatorio subentrate in epoca successiva alla loro

destinazione sono venuti a trovarsi in contrasto con la destinazione della zona. Ammessi sono unicamente modici interventi che non sovvertono l'identità dell'edificio preesistente, sia dal profilo qualitativo, sia dal profilo quantitativo (art. 42 OPT; Peter Hänni, Planung-, Bau-, und besonderes Umweltschutzrecht, Berna 2002, pag. 197). La nuova utilizzazione non deve divergere fondamentalmente da quella originaria e non deve implicare una nuova destinazione economica completamente nuova; l'identità è assicurata unicamente se l'utilizzazione non diverge fondamentalmente da quella originaria (Bernhard Waldmann / Peter Hänni, Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 19 ad art. 24 c). 3.4. Nel caso in esame, la piscina posata dalla ricorrente sul fondo del padre, non direttamente collegata alla propria abitazione, è da considerare a tutti gli effetti come nuova costruzione, e non impianto esistente, costruito o trasformato a suo tempo in conformità al diritto materiale. Questo basta ad escludere l'applicabilità dell'art. 24 c LPT. A differenza di quanto cerca di far credere la ricorrente, la posa di una piscina nelle vicinanze di un'abitazione situata fuori zona edificabile non costituisce un ampliamento e neppure una trasformazione parziale di quest'ultima (cfr. sentenza 1A.269/2000 del 14 maggio 2001, in R DAT II-2001, n. 33). Il fatto che la piscina, non ancorata al suolo, possa essere spostata con facilità non porta a diversa conclusione. Il giudizio governativo secondo cui la posa del manufatto in esame non possa essere autorizzata neppure sulla base dell'art. 24 c LPT non presta pertanto fianco a critiche. 4. In esito alle circostanze che precedono, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 28 LPamm). Per questi motivi, visti gli art. 22, 24 e 24 c LPT; 41 e 42 OPT; 21 LE; 3, 18, 28, 43, 60, 61 LPamm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto . 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF). 4. Intimazione a: ; ; ; . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.